



DIPARTIMENTO RISORSE SERVIZIO GARE E CONTRATTI Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L'Aquila

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO
GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO

DISCIPLINARE DI GARA

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
	2.1 Documenti di gara	3
	2.2 Chiarimenti	
	2.3 Comunicazioni	
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	
	4.1 Durata	
_	4.2 Opzioni e rinnovi	
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
6.	REQUISITI GENERALI	
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
	7.1 Requisiti di idoneità	
	7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale	
	 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	
8.	AVVALIMENTO	
9.	SUBAPPALTO	
10.	GARANZIA PROVVISORIA	
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
13.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
14.		
	14.1 Domanda di partecipazione	
	14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA	
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA	
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
1.7.	17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	
	17.1 Chien di valdazione dell'orierta tecnica	
	17.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica	25
	17.4 Metodo per il calcolo del punteggio complessivo	
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIO	NE
	AMMINISTRATIVA	26
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	27
20.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	27
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	28
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	28
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
	TD ATT AMENITO DELIDATI DEDCONALI	20

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione Abruzzo – Servizio Gare e Contratti, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di notifica a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo, come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e negli altri elaborati del progetto approvato dalla Dirigente del Servizio Entrate nella sua qualità di R.U.P giusta Determinazione nr.DPB006/235 del 31/08/2020.

La gara in oggetto è stata disposta con Determinazione a contrarre del Servizio Gare e Contratti nr.DPB004/175 del 04/09/2020 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio Nazionale come meglio specificato negli elaborati di progetto. Il codice CIG associato alla procedura di che trattasi è 84239997E2.

Il codice **CUI** del servizio oggetto d'appalto, rinveniente dalla Programmazione Biennale (annualità 2020-2021) dei Servizi e delle Forniture approvata con Deliberazione di G.R. nr.511 del 10.08.2020, in corso di aggiornamento, è **80003170661202000024**.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Barbara Mascioletti, Dirigente del Servizio Entrate (ex servizio Risorse Finanziarie) – DPB006.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Il progetto del servizio approvato dalla Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Barbara Mascioletti, nella sua qualità di R.U.P., con Determinazione nr.DPB006/235 del 31/08/2020, costituito dai seguenti elaborati:
 - 1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - 2. Calcolo della spesa e prospetto economico;
 - 3. Capitolato Speciale d'oneri e prestazionale;
 - "Nomina del Responsabile del trattamento dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016";
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza comprensivo dell'informativa rischi COVID-19;
- b) Il presente disciplinare comprensivo degli allegati.
- c) Il bando di gara trasmesso alla G.U.U.E. in data 04/09/2020;
- d) Il Regolamento per lo svolgimento della gara in via telematica;
- e) Il Patto d'Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015;
- f) Il Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018.

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet della Regione Abruzzo nella sezione bandi di gara e contratti all'indirizzo web https://www.regione.abruzzo.it/informazioni-singole-procedure, e sul

link della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare d'appalto https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare o direttamente sulla piattaforma https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com nell'apposita sezione "richiesta chiarimenti" o inoltrando una pec all'indirizzo dpb004@pec.regione.abruzzo.it, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com nella sezione riservata al presente bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione sulla piattaforma https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com per presentare l'offerta e nella domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dpb004@pec.regione.abruzzo.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddivisibile in lotti sulla base delle motivazioni esposte nel paragrafo 1.5 della relazione del progetto di servizio;

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo singola notifica	Stima notifiche da eseguire in due anni (Nr.)	Stima importo dei servizi per un periodo di due anni
1	Servizio di notifica a mezzo atto giudiziario degli atti tributari della Regione Abruzzo	64110000-0	Р	€ 7,79	672.000	€ 5.234.880,00
	Importo a base di gara			€ 7,79		-

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 750,00 per ciascuna annualità, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera pari ad € 2.357.834,00 stimati come indicato nella Relazione del progetto di servizio.

Per le modalità di calcolo dell'importo a base di gara si rimanda a quanto riportato nel progetto di servizio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data stabilita nella comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii..

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a un anno, per un importo stimato di € 2.617.440,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ammontanti ad euro 750,00.

Come illustrato all'art. 5 del Capitolato la flessibilità del 20% è riferita al volume complessivo degli atti e non è intesa per ciascuna annualità. I valori delle singole annualità di contratto non possono essere considerati fissi o vincolanti risentendo dell'alea del numero effettivo delle partite che saranno oggetto di affidamento. L'importo dei servizi complessivamente affidati per l'intera durata contrattuale, ivi comprese le eventuali opzioni, non potrà comunque superare il valore massimo dell'appalto che, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 7.852.320,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ammontanti complessivamente ad euro 2.250,00.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi previsti nel progetto di servizio.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Possesso di licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 che abilita il soggetto ad offrire il servizio di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse ai sensi della Legge 20 novembre 1982 n. 890 per l'ambito territoriale nazionale (A1). La licenza, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione deve essere operativa. L'avvenuto adempimento – alla data di presentazione dell'istanza - degli obblighi di formazione di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 77/18/CONS e quindi l'operatività della licenza speciale, ove non risultasse dalla pubblicazione dell'informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia deve essere comprovata con idonea attestazione del medesimo Ministero. In sede di partecipazione é consentita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 contenente tutti gli elementi idonei a verificarne il contenuto presso l'Autorità competente. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il presente requisito non dovrà essere dimostrato dalla società POSTE ITALIANE SPA, qualora interessata a partecipare al presente appalto, in quanto affidataria del Servizio Universale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 22-7-1999 n. 261 "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" e la cui concessione per l'espletamento del servizio postale universale è stata confermata con D.M. 17 aprile 2000.
- c) Possesso di una "Carta dei servizi" contenente almeno le informazioni previste all'art. 2 dell'Allegato A alla Delibera ACGOM n. 600/2018/CONS. Per la comprova del requisito la stazione appaltante procederà a verificare la presenza della carta dei servizi sul sito internet dell'operatore economico al/ai link indicati nella documentazione amministrativa.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Realizzazione nel triennio 2017-2019 di servizi di recapito per conto di Pubbliche Amministrazioni (elenco ISTAT) per un volume annuo di partite pari ad almeno 250.000 partite o per un volume di partite complessive superiore nel triennio a n. 750.000 (settecentocinquantamila).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante la trasmissione in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero di partite trattate nell'intero periodo.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati al punto 7.1, lettere a), b) e c) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti indicati al punto 7.1, lettere a), b) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **7.2 lett. d)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati (art. 47, c.2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale indicati al punto 7.1, lettere a), b) e c).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che i limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell'art. 105 del Codice, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 157.091,40 (centocinquantasettemila e novantuno/40 euro), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28/12/2000, nr.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Per la partecipazione alla presente procedura di gara non è dovuto alcun contributo di gara in favore dell'ANAC ai sensi dell'art.65 della Legge Rilancio nr.77/2020 di conversione del Decreto Legge nr.34/2020.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata attraverso la piattaforma https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com secondo le modalità riportate nel REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA costituente allegato al presente disciplinare.

Ogni offerta dovrà comporsi di nr.3 buste telematiche obbligatorie contenenti ciascuna:

- "A": la Documentazione amministrativa;
- "B": l'Offerta tecnica;
- "C": l'Offerta economica.

L'offerta, a pena di esclusione, <u>dovrà essere redatta e marcata con marca temporale</u> entro le ore 12:00 del giorno 28/09/2020 e <u>dovrà essere trasmessa secondo le modalità</u> indicate nel REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA. Oltre tale data e orario l'operatore economico non potrà più avere accesso alla piattaforma telematica per la presentazione dell'offerta, fatto salvo il successivo inserimento dell'offerta economica marcata temporalmente prima della data e ora di scadenza.

Tutti i file da inserire nelle 3 buste telematiche dovranno essere sottoscritti digitalmente e marcati con marca temporale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni aggiuntive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com .

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara șiano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
 del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
 impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
 solo se preesistenti e comprovabili con data certa, anteriore al termine di presentazione
 dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica "A" contiene i file firmati digitalmente e marcati temporalmente costituenti la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello A, allegato al presente disciplinare, che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione spetta ai legali rappresentanti dell'operatore economico o ai procuratori. In tal caso va allegata copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. della relativa procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com nella sezione dedicata alla gara secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ««» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par.
 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

II DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente a tutti i soggetti di cui al c.3 del medesimo articolo;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- 5. accetta il patto di integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015 e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018 allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 112, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione utilizzando preferibilmente i modelli B1, B2, B3, C e D predisposti dalla S.A. e allegati al presente disciplinare, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 14. documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo. I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve trasmettere l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio sui cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l'indicazione del CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.
- 15. Capitolato d'Oneri e Prestazionale allegato al progetto di servizio firmato digitalmente;
- 16. "Patto di integrità" allegato al presente disciplinare, disponibile e scaricabile al link http://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-703-del-27082015, sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

17. copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

La busta telematica "B" – Offerta tecnica, contiene, a pena di esclusione, i file firmati digitalmente e marcati temporalmente costituenti il "Progetto di organizzazione e gestione del servizio di notifica di atti giudiziari degli atti tributari della Regione Abruzzo" il quale deve esplicitare i seguenti elementi:

- 1) la lista dei CAP della Regione Abruzzo, quale risulta nell'istanza per il rilascio della licenza individuale speciale, che sono coperti direttamente indicando quali CAP sono coperti con punti di giacenza e quali con modalità alternative di recapito;
- 2) la lista dei CAP nazionali, quale risulta nell'istanza per il rilascio della licenza individuale speciale, che sono coperti direttamente indicando quali CAP sono coperti con punti di giacenza e quali con modalità alternative di recapito;
- **3)** le percentuali di copertura diretta rispettivamente dei CAP della Regione Abruzzo e dei CAP nazionali che risultano dalle liste sopra indicate;
- l'elenco dei Comuni e dei CAP per i quali è offerta un'apertura pomeridiana aggiuntiva;
- 4) una Proposta di organizzazione del servizio che riporti le informazioni richieste al punto 4 dell'art.13 del Capitolato D'Oneri. Al fine di applicare il sistema degli indennizzi di cui alla delibera AGCOM 600/2018 18/CONS l'operatore economico deve far riferimento alla propria carta dei servizi la quale dovrà riportare, per le spedizioni di invii in quantità quali quelle oggetto del presente affidamento tali da collocarsi oltre il massimo di invii che possono essere accettati nell'arco temporale di cinque giorni lavorativi, per singolo mittente e per specifica area circoscritta, senza che sia necessaria una specifica pianificazione e calendarizzazione: le modalità di programmazione e di prenotazione della accettazione degli invii da notificare, finalizzata a scaglionare il flusso delle lavorazioni e delle notifiche in relazione alle proprie capacità logistico-organizzative (anche in rapporto alla superficie dell'area geografica da servire, alla sua densità abitativa ed al numero dei punti di consegna presenti) ai fini del rispetto degli standard di qualità di cui alla delibera

n. 77/18/CONS"; la carta dei servizi deve consentire, per quanto attiene al numero massimo di atti giudiziari da prendere in carico e accettare entro 5 gg lavorativi con apposita programmazione/prenotazione, di concordare e negoziare con i singoli mittenti i termini di programmazione/prenotazione ed i valori massimi di invii. In caso contrario, non potranno essere prese in considerazione ed ammesse a valutazione offerte migliorative rispetto alle tempistiche e agli eventuali valori massimi riportati nella medesima carta dei servizi. E' richiesta la presentazione di un work flow esplicativo indichi i giorni lavorativi intercorrenti che chiaramente programmazione/richiesta di prenotazione, l'accettazione della prenotazione, la presa in carico e l'accettazione dei plichi di AG con volume di stock pari a quello offerto, indipendentemente dal periodo di consegna;

- 5) la descrizione delle Tecnologie proposte per la gestione del processo di notifica con esplicito riferimento agli aspetti indicati al punto 5 dell'art.13 del Capitolato D'Oneri e Prestazionale;
- 6) gli eventuali termini migliorativi di notifica offerti rispetto allo SLA 6 e allo SLA
 7 dell'articolo 12 del Capitolato D'Oneri e Prestazionale espressi in giorni lavorativi di anticipo rispetto ai medesimi SLA.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara nel rispetto degli standard di qualità previsti dall'AGCOM per i servizi di notifica degli atti giudiziari.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "C" – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, il file firmato digitalmente e marcato temporalmente, costituente l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello E allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il ribasso globale percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
 - Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali senza arrotondamento.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
 - Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
- L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il concorrente ha facoltà di inserire nella busta telematica "C", anche il file firmato digitalmente recante le "spiegazioni sul prezzo o sui costi" (art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta che sarà preso in considerazione nel caso in cui l'offerta presentata appaia anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 PUNTI

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella suddivisi in:

- "quantitativi", contraddistinti con la lettera "Q", la cui determinazione avviene secondo le istruzioni fornite in tabella;
- "discrezionali", contraddistinti con la lettera "D", il cui punteggio è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Parametro	Descrizione	Punteggio max attribuibile	Metodo di determinazi ne punteggi
Α	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO AI CONTRIBUENTI		
	Grado di copertura diretta dei CAP nazionali, sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative quali risultano dall'istanza per il rilascio della licenza individuale, migliorativo rispetto allo SLA2 dell'art. 12 del capitolato Copertura diretta superiore all'80% ma inferiore al 90%: 8 punti Copertura diretta superiore all'90% ma inferiore al 99%: 12 punti	18	Q
a.2	Coperture diretta pari al 100% dei CAP nazionali: 18 punti Disponibilità a fornire, nei comuni abruzzesi con popolazione superiore 20.000 abitanti, punti di giacenza per il ritiro dei plichi di atti giudiziari che garantiscano un'apertura pomeridiana ulteriore rispetto a quella prevista nell'Allegato 4 della Delibera 77/18/CONS "Giorni e Orari di apertura per il ritiro delle giacenze) 3 punti se il pomeriggio aggiuntivo è offerto in tutti i 13 comuni abruzzesi con popolazione superiore a 20.000 abitanti; punteggio ridotto proporzionalmente (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) nel caso di apertura aggiuntiva in un numero di comuni abruzzesi con popolazione > 20.000 abitanti inferiore alla totalità;	3	Q
a.3	Disponibilità a fornire, nei comuni abruzzesi con popolazione superiore 50.000 abitanti, punti di giacenza per il ritiro dei plichi di atti giudiziari che garantiscano un'apertura pomeridiana ulteriore rispetto a quella prevista nell'Allegato 4 della Delibera 77/18/CONS "Giorni e Orari di apertura per il ritiro delle giacenze) 5 punti se il pomeriggio aggiuntivo è offerto in almeno un punto di giacenza di ciascuno dei 5 comuni abruzzesi con popolazione superiore a 50.000 abitanti punteggio ridotto proporzionalmente (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) nel caso di apertura aggiuntiva in un numero di comuni abruzzesi con popolazione > 50.000 abitanti inferiore alla totalità	5	Q
В	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO ALLA REGIONE	28	
	Organizzazione complessiva del servizio, flessibilità delle soluzioni proposte con riflessi positivi sulle esigenze regionali E' richiesta una breve descrizione della proposta ed un work flow esplicativo con indicazione dei tempi, espressi in termini di giorni lavorativi, necessari per richiedere/accettare le prenotazioni di consegna, il numero massimo di plichi presi in consegna per ciascun giorno lavorativo e nel complesso di 5gg lavorativi, le tempistiche per l'accettazione, l'eventuale numero massimo di consegne e, in generale, degli elementi che saranno ritenuti utili per la valutazione della proposta. Sarà valutata positivamente la flessibilità delle soluzioni proposte, l'assenza di limiti connessi al periodo di consegna, la riduzione dei tempi intercorrenti tra la prepostalizzazione (curata da un consolidatore incaricato) e l'accettazione formale dei plichi. Saranno valutate anche le soluzioni organizzative a supporto dell'interlocuzione con i destinatari degli AG	18	D
b.2	Tecnologie utilizzate per la gestione del processo di notifica Saranno oggetto di valutazione le soluzioni offerte per garantire la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario e la conoscibilità delle predette informazioni al Consolidatore e all'Amministrazione attraverso un flusso/portale o altri sistemi di interscambio di informazioni relative all'intero processo di notifica (presa in carico, accettazione ed esito notifica) al fine di verificarne il "dialogo" con il sistema informativo regionale e del Consolidatore incaricato dalla regione. Saranno, altresi', valutate le tecnologie proposte per migliorare la conoscibilità dell'atto tributario al contribuente e l'interlocuzione tra la Regione e i contribuenti destinatari	10	D
С	Miglioramento delle tempistiche di notifica rispetto agli SLA indicati all'art. 12 del capitolato	16	
	Proposta di miglioramento dei tempi di notifica indicati quali livello minimo di servizio ai punti 5 e 6 dell'art. 12 del capitolato - per le notifiche da effettuare nei CAP della Regione Abruzzo: 3 punti per ogni giorno di anticipo sino ad un massimo di 12 punti; - per le notifiche da effettuare presso CAP extra-regionali: 2 punti per ogni giorno di anticipo sino ad un massimo di 4 punti;	16	Q

17.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione degli elementi discrezionali, contrassegnati con la lettera "D" nell'ultima colonna della tabella sopra riportata, sarà eseguita secondo la seguente griglia di giudizi:

eccellente	1,00	Offerta in grado di soddisfare pienamente e completamente le aspettative del committente in relazione alle prestazioni richieste
buono	0,80	Offerta avente caratteristiche ampiamente idonee a garantire un livello più che soddisfacente delle prestazioni richieste
sufficiente	0,60	Offerta presentante caratteristiche tali da garantire il livello minimo delle prestazioni richieste
insufficiente	0,40	Offerta presentante carenze che possono compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni richieste
		Offerta gravemente insufficiente al corretto espletamento delle prestazioni richieste
nullo	0,00	Offerta assolutamente inidonea all'espletamento delle prestazioni richieste

Ogni commissario, rispetto ad ogni sub parametro discrezionale, esprime la propria valutazione utilizzando uno tra i giudizi di cui alla tabella soprastante, a cui corrisponde il relativo coefficiente.

Il punteggio relativo a ciascun sub parametro discrezionale sarà determinato moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti relativi ai 3 giudizi espressi dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al sub parametro discrezionale secondo la seguente formula:

punteggio = media coeff. X punteggio massimo attribuibile.

Il punteggio è attribuito a ciascun parametro discrezionale sommando i punteggi attribuiti ai relativi sotto parametri secondo il <u>metodo aggregativo compensatore</u>. I punteggi saranno determinati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La valutazione degli elementi quantitativi, contrassegnati con la lettera "Q" nell'ultima colonna della tabella sopra riportata, avviene assegnando a ciascun sub parametro quantitativo ill'determinato secondo le indicazioni esposte nella medesima tabella.

17.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio derivante dalla moltiplicazione di un coefficiente (Ci), variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare e del punteggio massimo attribuibile:

$$P_{eci} = C_i \times P_{max}$$
 dove:

Ci = Ra/Rmax

Peci = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;

Ci = coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata la valutazione degli elementi discrezionali, quantitativi ed economici, procederà a determinare il punteggio complessivo raggiunto da ogni concorrente secondo la seguente formula

$$\mathbf{P}_{i} = \mathbf{P}_{di} + \mathbf{P}_{qi} + \mathbf{P}_{eci}$$

dove

Pi = punteggio complessivo concorrente i;

Pdi = punteggio del concorrente iesimo derivante dalla valutazione di tutti gli elementi discrezionali;

 $P_{qi} = punteggio del concorrente iesimo derivante dalla valutazione di tutti gli elementi quantitativi;$

 $P_{eci} = punteggio del concorrente iesimo derivante dalla valutazione dell'offerta economica.$

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso PALAZZO IGNAZIO SILONE IN VIA LEONARDO DA VINCI NR.6 - 67100 L'AQUILA, il giorno 28/09/2020, alle ore 12:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

L'operatore economico potrà partecipare <u>a tutte le sedute pubbliche</u> anche in modalità streaming purché comunichi tale intenzione all'indirizzo pec <u>dpb004@pec.regione.abruzzo.it</u> 24 ore prima della seduta pubblica, trasmettendo contestualmente al suddetto indirizzo le generalità della persona che assisterà alla seduta unitamente all'eventuale delega nelle forme di legge. In tal caso, prima dell'inizio della seduta pubblica, sarà trasmesso alla pec dell'operatore economico il link per il collegamento.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC/posta elettronica almeno 3 giorni solari prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC/posta elettronica di norma 1 giorno prima della data fissata.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il numero di offerte telematiche presentate dai concorrenti e ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa al fine di controllarne la completezza.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 [membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ad opera del RUP/seggio di gara interviene la commissione giudicatrice, la quale, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, supportata per l'utilizzo della piattaforma telematica, dal Responsabile dell'ufficio beni e servizi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara i casi di **esclusione**, da comunicare ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il Rup e la commissione, a tal fine, esamineranno preliminarmente, ove presentate dal concorrente, la documentazione e le informazioni inserite nell'offerta economica quali "spiegazioni sul prezzo o sui costi" (art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite pec al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - unitamente al RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art.3, c2 della Legge Rilancio nr.77/2020, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico le cui spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L'Aquila, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile dell'Ufficio Ing. Paola Stornelli

De Storeli

Il Dirigente Dott.ssa Roberta Rizzone

Pag. 30 a 30